

OGGETTO: CONVENZIONE EX ART. 30 del D.LGS. 267/2000 PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE E LA RISOLUZIONE DELLE PATOLOGIE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ENTI DEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DELLA ROMAGNA

L'anno duemilaventidue, il giorno _____ del mese di _____, nella sede dell'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLÌ CESENA

PREMESSO che:

- con convenzione stipulata in data 15/11/2017, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ed altri enti aveva costituito l'Ufficio associato interprovinciale per la gestione delle seguenti funzioni: 1) Disciplinare e Contenzioso del lavoro; 2) Consulenze in materie complesse di personale e Relazioni sindacali; 3) Servizio Ispettivo;
- con nota prot. n. 89605 del 21/12/2021 l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha comunicato a tutti gli Enti aderenti alla convenzione in essere il recesso con decorrenza 01/01/2023;
- con convenzione stipulata il 14/2/2018, la Provincia di Forlì-Cesena ed alcuni enti del territorio provinciale hanno istituito in forma collegiale l'Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari (UCPD), con scadenza al 31/12/2022;
- con lettera di intenti del 30 settembre 2022, a firma congiunta dei Presidenti delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini si è comunicata agli Enti Locali aventi sede nei rispettivi territori, l'intenzione di valutare un percorso di progressiva implementazione di servizi e funzioni d'interesse locale, da svolgere per conto delle Amministrazioni comunali e provinciali, nonché delle Unioni di Comuni del territorio e di altri Enti territoriali, nell'ambito del ripensamento in corso degli assetti istituzionali e dei progetti di riforma degli enti intermedi, tenuto conto della prospettiva aperta sul piano strategico con il progetto Romagna Next;
- in attuazione di tale prospettata azione, e come primo obiettivo da realizzare, si palesava di procedere alla costituzione, a far data dal 1 gennaio 2023, di un ufficio associato (ex art. 30 TUEL) per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente degli enti del territorio delle province della Romagna (Ufficio Unico della Romagna per i procedimenti disciplinari), aperto alle adesioni dei Comuni, delle Unioni appartenenti alle province di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini e degli altri enti pubblici interessati;
- pertanto le Amministrazioni Provinciali direttamente coinvolte nel processo, confermando tale assetto, hanno svolto, medio tempore, un ruolo di coordinamento ed analisi al fine di prospettare la

più efficace soluzione tecnico- organizzativa allo scopo di dare piena attuazione all'accordo di cui in parola;

- che con atto n. ___ del ___ la Provincia _____ ha provveduto ad approvare _____
- che con atto n. ___ del ___ l'Unione _____ ha provveduto ad approvare _____
- che con atto n. ___ del ___ il Comune _____ ha provveduto ad approvare _____
- che con atto n. _____ l'Ente _____ ha provveduto ad approvare _____
-

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto la costituzione di un ufficio unico per tutti gli Enti aderenti, appartenenti al territorio delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, denominato "ufficio associato per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente degli enti del territorio delle province della Romagna" (d'ora in poi Ufficio Unico della Romagna), incaricato dello svolgimento delle seguenti funzioni:

1) Funzione Disciplinare e Contenzioso del lavoro:

- Gestione dei procedimenti disciplinari comportanti sanzioni superiori al richiamo verbale dei dipendenti aventi o meno qualifica dirigenziale;
- Supporto alla Dirigenza nell'espletamento delle competenze disciplinari nei confronti del personale non avente qualifica dirigenziale per le fattispecie disciplinari di minore gravità, per gli Enti con la Dirigenza;
- Comunicazioni e rapporti con l'Ispettorato della Funzione pubblica in merito ai procedimenti disciplinari avviati e conclusi negli Enti aderenti alla funzione;
- Rapporti con organi di polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza concernenti comportamenti penalmente rilevanti dei dipendenti degli Enti aderenti alla funzione;
- supporto e affiancamento del legale dell'Ente (interno o esterno), in caso di contenzioso del lavoro sia derivante da procedimenti disciplinari sia per altre cause.

2) Funzione di consulenza in materie complesse di personale:

- Formulazione di risposte scritte a richieste scritte di parere riguardanti la gestione di non ordinaria amministrazione del rapporto di lavoro e l'applicazione di leggi, Regolamenti e Contratti collettivi, nazionali o decentrati, suscettibili di determinare l'insorgere di un contenzioso del lavoro;

- Pareri su richiesta scritta su bozze di atti, Contratti decentrati o Regolamenti dell'Ente in materia di gestione del rapporto di lavoro;

- Attività di formazione dei dipendenti su codice disciplinare e di codice di comportamento.

3) Funzione Servizio Ispettivo:

- Controlli a campione sui dipendenti degli Enti aderenti alla funzione, secondo le norme stabilite dal Regolamento del servizio ispettivo dell'Ente capofila;

- Controllo su richiesta di vari soggetti delle Amministrazioni su soggetti individuati o segnalati da altre Amministrazioni;

- Verifica di legittimità delle attività libero professionali dei dipendenti delle Amministrazioni aderenti alla funzione secondo quanto previsto dal DPR n. 3/1957, dalla L.662/1996 e dal D. Lgs. n. 165/2001 successive modifiche e integrazioni;

- Gestione dei rapporti e delle comunicazioni con l'Ispettorato della Funzione Pubblica connesse a tale funzione;

- Gestione dei provvedimenti da assumere nei confronti dei dipendenti conseguenti alle verifiche previste dal Regolamento.

- Gestione dei rapporti con il responsabile Anticorruzione. Pareri su modifiche al codice di comportamento di Ente.

Art. 2

OBIETTIVI

Gli obiettivi perseguiti attraverso la costituzione dell'Ufficio Unico della Romagna per i procedimenti disciplinari sono definiti come di seguito indicati:

- 1) garantire un approccio specialistico ed attento ai costanti aggiornamenti in materia di pubblico impiego, relativo contenzioso e procedimenti disciplinari;
- 2) accentrare il servizio, permettendo una ottimizzazione dei processi, nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza.
- 3) Garantire una gestione uniforme della materia;

Art. 3

ENTE CAPO FILA

Gli Enti aderenti conferiscono alla Provincia di Forli-Cesena (d'ora in poi definita Provincia), individuata quale sede dell'Ufficio Unico della Romagna per i procedimenti disciplinari, ed in

qualità di ente capofila, espressa delega, nelle forme e nelle modalità di legge al fine dell'esercizio in forma associata delle funzioni individuate all'art. 1.

Conseguentemente tutte le attività, le procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari all'operatività dell'Ufficio Unico Romagna per i procedimenti disciplinari sono adottati dalla Provincia, secondo la propria disciplina interna, che diviene pertanto la disciplina unitaria per tutti gli Enti aderenti.

Art. 4

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa per la gestione dell'Ufficio Unico della Romagna per i procedimenti disciplinari è composta da un dirigente responsabile del servizio che coordina un gruppo formato da figure interamente o parzialmente assegnate dagli enti associati per la gestione diretta delle attività di competenza. In sede di attivazione del servizio, il gruppo sarà composto da un funzionario della Provincia di Forlì-Cesena, impegnato al 10% del proprio tempo lavoro, e da due figure dell'Unione Bassa Romagna, un istruttore e un funzionario impegnati nella gestione del servizio al 50%. Tale assetto iniziale potrà essere ridefinito in stretto raccordo tra gli Enti interessati, approntando le soluzioni più efficaci per garantire la piena operatività del servizio e tenendo conto di eventuali nuovi convenzionamenti da parte di altri enti.

Presso ogni Ente sono individuati referenti, per lo svolgimento di attività di raccordo con l'Ufficio Unico Romagna per i procedimenti disciplinari e per la gestione delle attività che restano di stretta competenza dell'ente di appartenenza del personale coinvolto nelle procedure disciplinari.

Il dirigente responsabile della struttura sarà selezionato dalla Provincia, ai sensi dell'art. 110 comma 2 del TUEL, attraverso procedure selettive pubbliche; nelle more di tale procedura svolge le funzioni dirigenziali il dirigente già incaricato dall'Unione Bassa Romagna.

Art. 5

LOCALI, ATTREZZATURE E SERVIZI

I locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento dell'ufficio associato saranno messi a disposizione dell'Ente capofila e, qualora necessario, anche in maniera occasionale e per esigenze contingenti, dagli enti aderenti.

Art. 6

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO E RIPARTO DEI COSTI

Il costo del servizio a carico degli enti aderenti alla convenzione è calcolato come da prospetto di riparto dei costi stimati (allegato 1) effettuato a preventivo, tenuto conto del numero dei dipendenti in servizio nell'Ente al 31/12 di ogni anno, tenendo conto dei costi diretti, indiretti e generali. Nel numero dei dipendenti viene calcolato anche il personale assunto a tempo determinato con contratti di durata non inferiore a SEI mesi/anno.

Sono da imputare, inoltre, agli Enti direttamente interessati i costi per l'eventuale copertura delle spese legali relative al personale proprio. La disposizione trova applicazione anche nel caso in cui, unitamente all'Ente datore di lavoro del ricorrente, venga chiamato in causa l'Ufficio Unico della Romagna per i procedimenti disciplinari, per la difesa dei provvedimenti da questo adottati.

Gli Enti valuteranno, comunque, in maniera congiunta le modalità di costituzione in giudizio, anche nell'intento di ottimizzare l'azione e contenere i relativi costi.

L'ente aderente si farà carico, altresì, degli eventuali oneri ulteriori legati all'esito del contenzioso, a meno che non siano riconducibili all'ente capofila in conformità ai principi vigenti in materia di responsabilità.

Per i Comuni e gli altri enti pubblici delle tre province romagnole, che decideranno di aderire all'Ufficio durante la vigenza della presente convenzione, il relativo costo come precisato sopra, sarà addebitato a decorrere dal primo giorno del mese di approvazione della relativa delibera.

Gli enti verseranno le quote di competenza alla Provincia in un'unica rata nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello di competenza su richiesta della Provincia stessa, sulla scorta del riparto dei costi a consuntivo.

Eventuali successive adesioni alla presente convenzione da parte di altri enti appartenenti alle province romagnole potranno comportare revisioni organizzative e, qualora necessario, una ridefinizione del piano economico alla base dell'accordo convenzionale.

Qualora si ritenga opportuno per le finalità di verifica dei comportamenti costituenti assenze ingiustificate, assenteismo, utilizzo improprio di permessi comunque denominati ed attività incompatibili con l'impiego presso amministrazioni pubbliche, potranno venire acquisiti i relativi servizi su richiesta di singoli enti aderenti alla gestione associata e con oneri a carico degli stessi.

Art. 7

ADESIONI SUCCESSIVE

Gli enti pubblici del territorio delle province romagnole possono aderire alla presente convenzione anche successivamente alla data di prima sottoscrizione, adottando l'atto previsto dai rispettivi ordinamenti, previo assenso della Provincia di Forlì-Cesena, quale Ente capofila dell'Ufficio Unico

della Romagna per i procedimenti disciplinari che provvederà, conseguentemente, a predisporre relativa appendice modificativa della presente convenzione informandone successivamente gli enti firmatari.

Art. 8

GRUPPO TECNICO DI MONITORAGGIO

Presso la Provincia di Forlì-Cesena viene costituito un gruppo tecnico di monitoraggio e verifica sulle attività e gli sviluppi di cui alla presente convenzione, composto dai segretari generali delle tre Province.

Art. 9

DURATA

La presente convenzione avrà durata di anni 5, dal 1/1/2023 al 31/12/2027.

Art. 10

RECESSO

Gli enti firmatari possono recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei mesi, dandone comunicazione formale alla Provincia di Forlì-Cesena. La Provincia analogamente, qualora intenda recedere dalla presente convenzione, dovrà comunicarlo a tutti gli Enti aderenti con un preavviso di almeno sei mesi. Il recesso ha effetto dal primo di gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 11

PRIVACY

Le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 e al Decreto legislativo n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii. e alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e della riservatezza nell'adempimento dei propri compiti.

ART. 12

CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti aderenti alla presente convenzione, in caso di difforme e contrastante interpretazione, deve essere ricercata

prioritariamente in via bonaria. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 13

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Nelle more del perfezionamento delle procedure per l'individuazione del Dirigente incaricato della Responsabilità dell'Ufficio, le parti danno atto che l'ente capofila è l'Unione della Bassa Romagna che gestisce l'Ufficio stesso attraverso il personale individuato al precedente art. 4.

La Provincia di Forlì-Cesena, a conclusione delle procedure necessarie per la costituzione dell'Ufficio presso lo stesso ente, secondo quanto disposto dai precedenti articoli, provvederà ad inoltrare specifica e formale comunicazione a tutti gli enti interessati, costituendo tale adempimento termine temporale per la piena efficacia di quanto previsto al precedente art. 3. Prima di tale data, in via transitoria, le funzioni di Ente Capofila sono esercitate dall'Unione Bassa Romagna.

I procedimenti in corso relativi al personale di tutti gli Enti aderenti alla presente convenzione alla data del 31.12.2022 sono presi in carico, senza soluzione di continuità, dall'Ufficio Unico della Romagna per i procedimenti disciplinari.

I rapporti economici tra gli Enti capofila saranno regolati sulla base dei costi effettivamente sostenuti dai medesimi per il personale assegnato all'Ufficio Unico della Romagna per i procedimenti disciplinari.

Art. 14

SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art.1 tabella allegata al D.P.R. 131/86.

E' esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) al D.P.R. 26/10/1972, n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto: